



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D.Lgs. 231/2001

CONEROBUS S.P.A.

Società per la mobilità intercomunale

Via A. Bocconi, 35 - 60125 Ancona (AN)

C.F. e P.IVA 00122950421

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Conerobus S.p.a.

nella seduta del 09/10/2025

Sommario

1. La responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs 231/2001	3
1.1. Il Decreto Legislativo 231 dell' 08 giugno 2001	3
1.2 I reati previsti dal Decreto	3
1.3 Le sanzioni comminate dal decreto	25
2. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo e Le linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria.....	27
2.1 Le previsioni del Decreto.....	27
2.2 Le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria.....	29
3. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della società Conerobus s.p.a.....	30
3.1 L'attività di Conerobus s.p.a..	30
3.2 L'adozione del Modello di Conerobus s.p.a.....	32
3.3 Finalità del Modello di Conerobus s.p.a.....	33
4. Il processo di predisposizione del Modello di Conerobus s.p.a.	35
4.1 Individuazione delle attività a rischio.....	35
4.2 Raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale.	35
4.3 Identificazione delle attività a rischio.....	36
4.4 Identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio.	36
4.5 Gap analysis	36
4.6 Definizione dei protocolli.	37
4.7 Modello e codice etico.....	37
5. La struttura del Modello di Conerobus s.p.a.....	38
5.1 Modifiche e integrazioni del Modello	41
6. Il sistema di controllo di Conerobus s.p.a	42
6.1 Responsabili interni delle singole parti speciali "Key officers".	44
7 L'Organismo di Vigilanza	45
7.1 Struttura e composizione.....	45
7.2 Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.....	47
7.3 Verifica dei requisiti.	48
7.4 Definizione delle funzioni e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza	48
7.5 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari	51
7.6 Verifiche periodiche	52
7.7 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	52
8. Segnalazione delle violazioni /Whistleblowing	53
9. Diffusione del Modello e formazione.....	54

1. La responsabilità Amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01

1.1 Il Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, (di seguito “Decreto”) ha attuato la delega legislativa contenuta nell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 in cui il Parlamento aveva stabilito principi e criteri direttivi per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per reati commessi dai soggetti operanti all’interno dell’ente, nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo.

Il Decreto ha introdotto a carico degli enti, un regime di responsabilità amministrativa, assimilabile ad una responsabilità penale, nell’ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi da parte di:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, sia organica che volontaria, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa (dotata di autonomia finanziaria e funzionale), o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente (soggetti c.d. “apicali”);
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a (soggetti c.d. subordinati).

E’ stato così superato l’antico principio *Societas delinquere non potest* ed enucleata una responsabilità autonoma della persona giuridica.

Quanto ai soggetti destinatari della nuova forma di responsabilità, il Decreto specifica che si tratta di “enti forniti di personalità giuridica, suscitati e associazioni anche prive di personalità giuridica”. Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari, lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comune e Comunità Montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretario generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., CNEL).

1.2 I reati previsti dal Decreto

I reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa dell’ente sono quelli espressamente e tassativamente individuati dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni. Si elencano di seguito le “famiglie di reato” attualmente ricomprese nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, precisando tuttavia che si tratta di un elenco destinato ad ampliarsi nel prossimo futuro.

Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio
Art. 25-ter	Reati societari
Art. 25-quater	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
Art. 25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale
Art. 25-sexies	Reati di abuso di mercato
Art. 187-quinquies TUF	Altre fattispecie in materia di abusi di mercato
Art. 25-septies	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
Art. 25-octies 1,comma 2	Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
Art. 25-undecies	Reati ambientali
Art. 25-duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Art. 25-terdecies	Razzismo e xenofobia
Art. 24-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando
Art. 25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale
Art. 25-duodevices	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
Art. 25- undevices	Delitti contro gli animali
Art. 12, L. n. 9/2013	Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato (Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva)
L. 146/2006	Alterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
D.Lgs 129/2014	Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.

Di seguito il dettaglio delle singole fattispecie ricomprese in ciascuna famiglia.

L'articolo 24 sancisce la responsabilità dell'ente per i reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

Il Decreto legge 10 agosto 2023 n. 105 recante "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione", convertito, con modificazioni, entrato in vigore l'11 agosto 2023 e poi convertito con modifiche in legge 137/2023, ha previsto la modifica dell'articolo 24, comma 1, inserendo tra i reati presupposti quelli previsti dagli articoli 353 e 353 bis c.p.

I reati previsti dall'articolo 24 sono:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23/12/1986 n. 898);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

L'**art. 24 bis** introdotto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, siglata a Budapest il 23 novembre 2001, modificato dai D.Lgs. n. 7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019 e dalla legge n. 90/2024, stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione alla commissione dei **"delitti informatici e trattamento illecito di dati"**.

Con la Legge 28 giugno 2024, n. 90, recante "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici", in vigore dal 17 luglio 2024, ha apportato significative modifiche all'art. 24 bis del D.Lgs 231/2001, inasprendo le sanzioni pecuniarie previste per i reati

informatici ivi contemplati (da 200 a 700 quote) e introducendo nuove fattispecie di reato, come l'estorsione informatica (art. 629 c.p.). Un ulteriore aspetto rilevante introdotto dalla Legge n. 90/2024 è la previsione di sanzioni interdittive per gli enti condannati per i reati di estorsione informatica, con la possibilità di interdizioni dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a due anni.

I reati previsti dall'art. 24 bis sono:

- Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)
- Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p., *modificato dalla L. 90/2024*);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p., *modificato dalla L. n. 238/2021 e dalla l. n. 90/2024*);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Detezione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinque c.p. *modificato dalla L. n. 238/2021 e dalla L. 90/2024*);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p. *modificato dalla Legge n. 90/2024*);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p. *modificato dalla Legge n. 90/2024*);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater 1 c.p. *modificato dalla Legge n. 90/2024*);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 quinque c.p. *modificato dalla Legge n. 90/2024*);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinque c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105);

- Estorsione (art. 629, comma 3 c.p.);

L'art. 24 ter introdotto dalla Legge 15 luglio 2009 n. 94 recante "disposizioni in materia di sicurezza pubblica", stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione alla commissione dei **"delitti di criminalità organizzata"**, vale a dire:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., *modificato dalla L. 236/2016*);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p. *così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62 a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014*);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90 *comma 7- bis aggiunto dal D.Lgs 202/2016*);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110 (art. 407, co. 2 lett. a) n. 5 c.p.p.).

L'art. 25 sancisce la responsabilità dell'ente per i reati di **peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione a dare o promettere utilità e corruzione** (*articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.Lgs n. 75/2020, dalla L. n. 112/2024 e dalla L. 114/2024*).

Con il Decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92, recante "Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 8 agosto 2024 n. 112, in vigore dal 25 agosto 2024, è stato modificato l'art. 25 del D.Lgs n. 231/2001 introducendo tra i reati presupposto l'art. 314 bis nel Codice penale, che istituisce il reato di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili". Questo nuovo reato colpisce i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio che utilizzano denaro o beni mobili in modo doveroso da quanto stabilito, ottenendo un vantaggio patrimoniale ingiusto o causando danni a terzi.

Con la Legge 9 agosto 2024 n. 114, recante "Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale,

all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”, entrata in vigore il 25 agosto 2024, è stato abrogato l’art. 323 c.p. (abuso d’ufficio). Dal 25 agosto 2024 non hanno più rilevanza penale: le condotte di abuso del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio da cui derivi un vantaggio patrimoniale (abuso di danno); le condotte poste in essere in danno di un determinato soggetto privato (abuso di vantaggio), nonché l’omessa astensione in presenza di conflitto di interesse. Mentre, manterranno rilevanza penale tutte le condotte distrattive che presentino i requisiti tipici del nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili previsto dall’art. 314 bis c.p. introdotto dal Decreto-legge 4 luglio 2024 n. 92.

Con la L. 9 agosto 2024 n. 114, recante “Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”, entrata in vigore il 25 agosto 2024, è stato modificato l’art. 346 bis (traffico di influenze illecite), riducendone di fatto l’ambito applicativo ai soli casi particolarmente gravi, in cui la relazione tra il mediatore e il pubblico ufficiale deve avere un riscontro fattuale e non essere semplicemente vantata. Tuttavia, dal punto di vista sanzionatorio, alla riduzione dell’ambito applicativo corrisponde l’elevazione del minimo edittale della pena (da un anno a un anno e sei mesi).

Con il Decreto-legge 11 Aprile 2025 (c.d. Decreto sicurezza), recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”, convertito con legge n. 80 del 9 giugno 2025, entrato in vigore il 12 Aprile 2025, è stato modificato l’articolo 640c.p. facente parte dell’articolo 24 del D.Lgs n. 231/2001. In particolare, con il richiamato articolo 11 è stato abrogato l’articolo 640, comma 2, n.2 bis c.p., inserito un nuovo comma dopo il secondo e modificato il comma 3 dell’articolo 640 c.p., aumentando sostanzialmente la pena prevista dell’aggravante dell’ avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3000), prevedendo in tal caso la procedibilità d’ufficio, anziché a querela di parte.

I reati contro la pubblica amministrazione previsti dall’articolo 25 sono:

- Concussione (art. 317 c.p. *articolo modificato dalla L. n. 69/2015*);
- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p. *articolo modificato dalla L. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019*);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (*art. 319 c.p. articolo modificato dalla L. 69/2015*)
- Circostanze aggravanti (*art. 319 bis c.p.*);

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p. *articolo modificato dalla L. n. 69/2015*);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p. *articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015*);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee o di Stati Esteri (art. 322 bis c.p., modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p., modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. n. 114/2024);
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p. *introdotto dal D.Lgs n. 75/2020*);
- *Peculato mediante profitto dell'errore altrui* (art. 316 c.p. *introdotto dal D.Lgs n. 75/2020*);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p. introdotto dalla L. n. 112/2024);

L'**art. 25 bis**, introdotto con la L. n. 99/2009 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione alla commissione dei delitti di **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, vale a dire:

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete,

di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).

L'art. 25 bis 1 introdotto con la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione alla commissione dei **delitti contro l'industria e commercio**.

Con la legge 27 dicembre 2024, n. 206, recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy", entrata in vigore dal 11 gennaio 2024, è stato modificato l'articolo 517 cp ampliandone l'ambito di applicazione, includendo nella condotta di tale fattispecie anche il soggetto che detiene per la vendita o opere dell'ingegno o prodotti industriali.

I reati previsti dall'articolo 25-bis. 1 sono:

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p., *modificato dalla Legge 206/2023*);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

L'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001, introdotto dal D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, recante la "Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali" a norma dell'articolo 11 della L. 3 ottobre 2001, n. 366", riguarda i **reati societari**, commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se si avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica.

I reati previsti dall'articolo 25 ter sono:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. *modificato dalla L. 69/2015*)

- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c. *modificato dalla L. 69/2015*);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c. *aggiunto dalla L. n. 262/2005*);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c. *aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.Lgs n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019*);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c. *aggiunto dal D.Lgs n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019*);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c. *modificato dalla L. n. 132/2025*);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c. *modificato dal D.Lgs 224/2023*);
- False omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 del D.Lgs n. 29/2023 *aggiunto dal D.Lgs n. 19/2023*).

L'**art. 25 quater**, introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7, di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, siglata a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione alla commissione dei **reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali**.

Il decreto legge 11 Aprile 2025 (c.d. "Decreto Sicurezza"), recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura di ordinamento penitenziario*", convertito con Legge n. 80 dell'8 giugno 2025, ha introdotto il reato di Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (articolo 270 quinque 3 c.p.) ed ha modificato il reato di fabbricazione o detenzione di materiali esplodenti (art 435 c.p.) facenti parte dell'art. 25 quater del

D. Lgs n. 231/2001.

Il Decreto-legge ha introdotto una nuova fattispecie penale autonoma, codificata nell'articolo 270 quinque 3 del codice penale, rubricata “Detenzione di materiale con finalità di terrorismo”. Viene, inoltre, integrato l'articolo 435 c.p. (Fabbricazione o detenzione di materie esplosive), prevedendo la reclusione da 6 mesi a 4 anni per la diffusione o pubblicizzazione di materiale destinato a insegnare come costruire ordigni esplosivi o compiere attentati contro l'incolumità pubblica, entrambi facenti parte dell'articolo 25-quater del D.Lgs 231/01 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico).

I reati previsti dall'articolo 25 quater sono:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270 bis c.p.);
- Assistenza degli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p. *articolo inserito dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43 /2015*));
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinque c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, articolo 270 quinque 1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinque 2 c.p.);
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270 quinque 3 c.p. *inserito dal D.L. n. 48/2025, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 80/2025*));
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali ed esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Atto di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289 ter c.p., *introdotto con D. Lgs n. 21/2018*);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primi e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);

- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs n. 625/1979 art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

L'**art. 25-quarter 1, introdotto dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7**, contenente “Misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine”, stabilisce la responsabilità amministrativa dell’ente in relazione alla commissione del delitto di **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** previsto dall’art. 583 bis del Codice Penale.

L' **art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001**, introdotto dall’art. 5 della legge 11 agosto 2003 n. 228 recante “*Misure contro la tratta di persone*”, stabilisce la responsabilità amministrativa dell’ente in relazione alla commissione dei **delitti contro la personalità individuale** previsti dalla Sezione I del capo III del titolo XII del Libro secondo del codice penale.

I reati previsti dall’articolo 25 quinque sono:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 quater c.p. *modificato dalla Legge n. 238/2021*);
- Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p. *aggiunto dall’art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38*);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinque c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p. *modificato dal D.Lgs 21/2018*);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.);

- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p. *modificato dalla L. n. 238/2021*);

L' **art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001** introdotto con la L. n. 62/2005, configura la responsabilità amministrativa dell'ente nell'ipotesi di commissione dei **reati di abuso di mercato**, in particolare ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.) di cui al D. Lgs n. 58/1998, vale a dire:

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs n. 58/1998 *articolo modificato dal D.Lgs 107/2018, dalla Legge n. 238/2021 e dalla L. n. 132/2025*);
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs n. 58/1998 *articolo modificato dalla L. n. 238/2021*);

L'**art. 187-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)**, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107, prevede la responsabilità amministrativa degli enti per **altre fattispecie in materia di abusi di mercato**, commesse nel loro interesse o a loro vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, ovvero da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza. In particolare, la responsabilità dell'ente si configura per gli illeciti amministrativi previsti:

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

L' **art. 25 septies d.lgs. 231/2001** introdotto dall'articolo 9 legge 3 agosto 2007 n. 123, successivamente modificato dall'art. 30 D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, recante il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U.), prevede la responsabilità dell'ente **per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**, vale a dire:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

L' art. 25 octies d.lgs. 231/2001 introdotto dall'art. 63 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e modificato dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, prevede la responsabilità dell'ente per i delitti in materia di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio vale a dire:

- ricettazione (art. 648 c.p. *modificato dal D.Lgs 195/2021*);
- riciclaggio (art. 648 bis c.p. *modificato dal D.Lgs 195/2021*););
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p. *modificato dal D.Lgs 195/2021*);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p. *modificato dal D.Lgs 195/2021*);

L' art. 25 octies c. 1 d.lgs 231/2001), introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. A) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, ha ampliato l'elenco dei reati presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, inserendo i **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori.**

Il Decreto Legge 10 agosto 2023 n. 105, recante "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione ", convertito, con modificazioni, entrato in vigore l'11 agosto 2023 e poi convertito con modifiche in legge 137/2023, ha previsto la modifica dell'art. 25 octies precedendo "*in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512 bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote*".

Le fattispecie delittuose che interessano l'art. 25 octies 1 del Decreto sono quelle disciplinate dal Codice penale, e segnatamente:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 – quarter c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis *articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e*

modificato dal D.L. 19/2024).

L'art. **25-octies.1, comma 2**, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, introdotto dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, prevede la responsabilità amministrativa degli enti per **altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** inclusi strumenti elettronici o digitali, quando tali reati siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

L' art. 25 novies d.lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 15 della legge 23 luglio 2009 n. 99 modificato dalla L. n. 93/2023 e dalla L. n. 166/2024 prevede la responsabilità degli enti per i **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**.

Il decreto-legge 16 settembre 2014, n. 131, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e preinformazione pendenti nei confronti dello Stato italiano"*, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2014, n. 131, ha modificato gli articoli 171-bis, 171-ter, 171-septies e 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d'autore).

Tale intervento normativo ha superato l'esclusiva riconosciuta alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), consentendo anche ad altri organismi di gestione collettiva e a entità di gestione indipendenti di svolgere attività di intermediazione nel settore del diritto d'autore. Sono state inoltre introdotte specifiche sanzioni penali a tutela dei contrassegni apposti da tali organismi ed entità, prevedendo la punibilità della contraffazione o alterazione dei medesimi al pari di quanto già disposto per i contrassegni SIAE.

I reati previsti dall'articolo 25 novies sono:

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (*art. 171 L. n. 633/1941 comma 1 lett. a-bis articolo modificato dalla Legge n. 132/2025*);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (*art. 171, L. n. 633/1941 comma 3*);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (*art. 171 bis L. n. 633/1941 comma 1 articolo modificato dalla L. n. 166/2024*);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione

o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2 *articolo modificato dalla L. n. 166/2024*);

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore , o parte di essa (art. 171 ter l. n. 633/1941 *articolo modificato dalla L. 166/2024*);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies L. n. 633/1941 *articolo modificato dalla L. 166/2024*);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissione audiovisive ad accesso condizionato effettuate in via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies L. n. 633/1941).

L'**articolo 25 decies**, introdotto dalla legge 3 agosto 2009, n. 116, prevede la responsabilità dell'ente per il **delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** previsto dall'articolo 377 bis del Codice penale.

L'**art. 25 undecies**, introdotto con il D.Lgs n. 121/2011 per attuare la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e la direttiva 2009/123/CE (modifica della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi), prevede la responsabilità degli enti per i **reati ambientali**.

La disciplina è stata successivamente modificata e integrata dalla Legge 18 giugno 2015, n. 68, che ha

previsto la soppressione del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), sostituendolo con il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

Il RENTRI costituisce un modello digitale di gestione finalizzato all'emissione dei formulari di identificazione dei rifiuti e alla tenuta dei registri di carico e scarico, in conformità a quanto previsto dall'articolo 188-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale).

Il Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137, ha previsto modifiche agli articoli 452-bis e 452-quater del codice penale, introducendo inasprimenti di pena per l'inquinamento ambientale qualora il fatto determini il deterioramento, la compromissione o la distruzione di un habitat all'interno di aree naturali protette o sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

Infine, la Legge 3 ottobre 2025, n. 147, di conversione con modificazioni del Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 (noto come "DL Terra dei Fuochi"), conferma e rafforza il sistema sanzionatorio in materia di rifiuti, introducendo nuove fattispecie delittuose, aggravanti specifiche e confische obbligatorie circoscritte ai casi espressamente previsti.

Le fattispecie delittuose che interessano l'art. 25 undecies sono:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p. *modificato dalla L. n. 137/2023*);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p. . *modificato dalla L. n. 137/2023*);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p. . *modificato dalla L. n. 137/2023 e dal D.L. 116/2025*);
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p. *modificato dalla Legge n.82/2025*);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p. . *modificato dalla Legge n.82/2025*);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/1992, art. 1, art.2, art. 3 bis e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aereomobili (D.Lgs n. 152/2006, art. 137);

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (*D.Lgs n. 152/2006 art. 256 modificato dal D.L. n. 116/2025 e modificato dalla L. 147/2025*);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (*D.Lgs n. 152/2006, art. 257*);
- Spedizione illegale di rifiuti (*D.Lgs n. 152/2006, art. 259 modificato dal D.L. n. 116/2025 e dalla L. n. 147/2025*);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (*D.Lgs n. 152/2006, art. 258 modificato dal D.L. n. 116/2025 e dalla L. n. 147/2025*);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452- quaterdecies c.p. *introdotto dal D.Lgs n. 21/2018, modificato dal D.L. n. 116/2025 e dalla L. n. 147/2025*);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartaacea della scheda SISTRI- area movimentazione nel trasporto di rifiuti (*D.Lgs n. 152/2006, art. 260 bis*);
- Sanzioni (*D.Lgs n. 152/2006, art. 279*);
- Inquinamento doloso provocato da navi (*D.Lgs n. 202/2007, art. 8*);
- Inquinamento colposo provocato da navi (*D.Lgs 202/2007, art. 9*);
- Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (*L. n. 549/1993 art. 3*);
- Abbandono di rifiuti in casi particolari (*D.Lgs n. 152/2006, art. 255-bis introdotto dal D.L. n. 116/2025 e modificato dalla L. n. 147/2025*);
- Abbandono di rifiuti pericolosi (*D.Lgs n. 152/2006, art. 255 ter introdotto dal D.L. n. 116/2025*);
- Combustione illecita di rifiuti (*D.Lgs n. 152/2006, art. 256 bis introdotto dal D.L. n. 116/2025*);
- Aggravante dell’attività di impresa (*D.Lgs n. 152/2006, art. 259 bis introdotto dal D.L. n. 116/2025 e modificato dalla L. n. 147/2025*);
- Impedimento del controllo (art. 452 septies c.p. *introdotto dal D.L. n. 116/2025*);
- Omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p. *introdotto dal D.L. n. 116/2025*).

L'art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001, introdotto dal D.Lgs 16 luglio 2012 n. 209 recante “Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei

confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, prevede la responsabilità degli enti per i **delitti di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.**

Il Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e di assistenza delle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”, convertito con Legge 9 dicembre 2024 n. 187, ha ampliato il catalogo dei reati presupposti previsti dall’articolo 25 duodecies del D.Lgs n. 231/2001 modificando l’art. 18 ter del D.Lgs n. 286/1998 (Permesso di soggiorno agli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e l’art. 22 del D.Lgs n. 286/1998 (Lavoratore subordinato a tempo determinato e indeterminato).

Le fattispecie delittuose che interessano l’art. 25 duodecies sono:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3,3 bis e 3 ter e comma 5, del D.Lgs 286/1998, *modificato dal D.L. n. 20/2023*);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis del D.Lgs 286/1998, *modificato dalla L. n. 187/2024*);

L’**art. 25-terdecies** del D.Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 167/2017 recante “Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale- Caso EU Pilot 8184/15/JUST”, prevede la responsabilità degli enti per i delitti di **Razzismo e xenofobia**, vale a dire:

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p. *aggiunto dal D.Lgs n. 21/2018*);

L’**art. 25 quaterdecies**, introdotto dalla L. n. 39/2019 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”, prevede la responsabilità degli enti per i delitti di **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**, vale a dire:

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

L'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001, inserito dal Decreto-legge 26/10/2019 n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019 n. 157, prevede la responsabilità degli enti per i **reati tributari**. Il D.Lgs. 14/07/2020 n. 75, attuando la Direttiva UE 2017/1371 (PIF), ha ampliato il catalogo dei reati tributari rilevanti, includendo anche frodi fiscali con impatto sugli interessi finanziari dell'UE. Le fattispecie delittuose che interessano l'art. 25 quinquiesdecies sono:

- Dichiaraione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiaraione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiaraione infedele (art. 4 D.Lgs n. 74/2000 introdotto dal D.Lgs n. 75/2020);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs n. 74/2000 introdotto dal D.Lgs n. 75/2020);
- Indebita compensazione (art. 10 quarter D.Lgs n. 74/2000, *introdotto dal D.Lgs n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs n. 87/2024*).

L'articolo 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dal D.Lgs. 75/2020 e successivamente modificato dal D.Lgs. 141/2024, disciplina la responsabilità degli enti per i **reati di contrabbando**. Questa norma riconosce che le persone giuridiche possono essere chiamate a rispondere quando, nell'ambito della propria attività, siano implicate in condotte illecite relative all'importazione, esportazione o movimentazione di merci soggette a dazi o imposte.

Di seguito si riportano gli articoli del nuovo codice doganale facenti parte dell'art. 25 sexiesdecies del D.Lgs 231/2001:

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs n. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs n. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs n. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs n. 141/2024);

- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs n. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs n. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs n. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs n. 141/2024);
- Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs n. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs n. 141/2024 *modificato dal D.Lgs 81/2025*);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40 bis D.Lgs n. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcol e bevande alcoliche (art. 41 D. Lgs n. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcol e bevande alcoliche (art. 42 D. Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche (art. 43 D. Lgs. n. 504/1995);
- Circostanze aggravanti (art. 45 D. Lgs. n. 504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D. Lgs. n. 504/1995);

L'**art. 25-septiesdecies del D.Lgs. 231/2001**, introdotto dall'art. 3, comma 1, della L. 9 marzo 2022 n. 22 e successivamente modificato dalla L. n. 6/2024, disciplina **la responsabilità degli enti per i delitti contro il patrimonio culturale.**

- Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.);

- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.).

L'**art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001**, inserito dall'art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, prevede la responsabilità degli enti per **riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**, vale a dire:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.).

L'**art. 25-undevicies D.Lgs n. 231/2001** aggiunto dalla L. n. 82 del 06 giugno 2025 prevede la responsabilità degli enti per i **delitti contro gli animali**. La norma stabilisce che l'Ente può essere ritenuto responsabile quando, nell'ambito della propria attività, siano poste in essere condotte illecite che ledono la vita o il benessere degli animali.

In particolare, la responsabilità dell'Ente può emergere in relazione a:

- Uccisione di animali (Art. 544-bis C.p.);
- Maltrattamento di animali (Art. 544-ter C.p.);
- Spettacoli o manifestazioni vietati (Art. 544-quater C.p.);
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544 quinques c.p.);
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (Art. 638 C.p.).

L'**art. 12 della Legge n. 9/2013** disciplina la **responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva)**.

Le condotte che costituiscono reato presupposto sono principalmente:

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);

- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p. *articolo modificato dalla L. n. 206/2023*);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

Le medesime fattispecie di reato assumono rilievo anche ai fini della **Legge n. 146/2006**, che – recependo la *Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale* – ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 ai **reati transnazionali**.

D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129 – “Adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCAR) Il decreto legislativo n. 129/2024 ha adeguato l'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2023/1114 (“MiCAR”), introducendo disposizioni penali e amministrative in materia di emissione, offerta al pubblico e prestazione di servizi relativi alle cripto-attività, nonché nuove ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le fattispecie penali richiamate sono:

- Responsabilità dell'ente art. 34 D.Lgs 129/2024)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114);
- Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114).

1.3 Le sanzioni comminate dal Decreto

A fronte della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa dell'ente comporta l'applicazione di specifiche:

- A) sanzioni pecuniarie;
 - B) sanzioni interdittive;
 - C) pubblicazione della sentenza di condanna.
 - D) confisca del profitto o del prezzo del reato;
- A) **Le sanzioni pecuniarie** hanno natura afflittiva (sanzionatoria) e non risarcitoria e trovano regolamentazione negli artt. 10,11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal I comma dell'art. 11 (gravità del fatto, grado di responsabilità, nonchè attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti), mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.
- B) **Le sanzioni interdittive**: individuate dal comma II dell'art.9 del Decreto ed irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati, sono:
1. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali a lla commissione dell'illecito;
 3. il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e l'eventuale revoca d i quelli già concessi;
 5. il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinate dal Giudice penale che conosce del processo per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata

minima di tre mesi e massima di due anni e in ogni caso non si applicano qualora prima della dichiarazione di apertura del dibattimento del processo di primo grado, l'ente ha posto in essere determinate condizioni:

- a) ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- c) ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Inoltre, uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
 - emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
 - l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.
- C) **La pubblicazione della sentenza** è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).
- D) **La confisca del prezzo o del profitto del reato** è una sanzione obbligatoria che consegue all'eventuale sentenza di condanna (art. 19), il giudice, quindi dispone la confisca nei confronti dell'ente, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca per equivalente). Tuttavia in mancanza di una definizione legislativa, sarà determinante individuare l'ammontare del prezzo e del profitto del reato, così da risalire al reale vantaggio economico derivante da fatto illecito a seconda se è stata posta in essere una condotta talmente illecita (es. truffa, ove l'intero prezzo è sequestrabile) o attività che in sè sarebbe lecita ma frutto del compimento di reato (es. corruzione per l'aggiudicazione di un appalto, ove il fatto penalmente rilevante ha inciso sulla

fase dell'aggiudicatario dell'appalto, ma a cui è seguito l'adempimento regolare delle prestazioni nascenti dall'appalto). In questo caso il profitto del reato per il corruttore non equivale all'intero prezzo dell'appalto, ma solo al vantaggio economico conseguito per il fatto di essersi aggiudicato l'appalto della gara pubblica. Tale vantaggio corrisponde, quindi, all'utile netto dell'attività di impresa (tra tante Cass. Pen 31/5/12 n. 20976).

Il Giudice, in alcuni casi, può disporre, piuttosto che l'applicazione della sanzione, la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale.

Per completezza, infine, deve osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, a mente del Decreto, disporre:

- a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia stata riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, le spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

Il D.Lgs n. 121/2011 ha previsto anche l'applicazione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, ma solo nell'ipotesi in cui l'ente od una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

2.1 Le previsioni del Decreto

Introdotta la responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 6 del D.lgs 231/2001 stabilisce che lo stesso non risponde a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

- ✓ l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- ✓ il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- ✓ le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli;
- ✓ non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto al controllo.

L'adozione del modello di organizzazione gestione e controllo consente dunque all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, ad opera dell'organo dirigente dell'ente da individuarsi nel Consiglio di amministrazione, non pare, tuttavia sufficiente ad escludere tout court detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficace ed effettivo.

Con riferimento all'efficacia del modello, il Decreto richiede che esso:

- individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

Con riferimento all'effettività del modello, il Decreto richiede:

- la verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello, o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente, ovvero modifiche legislative, la modifica del modello;
- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal modello.

Deve aggiungersi, inoltre, che con specifico riferimento alla efficacia preventiva del Modello con riferimento ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 30 del T.U. n. 81/2008

stabilisce che “il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate”.

Alla luce di quanto sopra, dunque, emerge con evidenza che l'adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per la Società, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

2.2 Le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria

L'art. 6, comma 3 del Decreto prevede che il modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale può formulare osservazioni.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004 poi nel marzo 2008, nel marzo 2014 ed infine nel giugno 2021 (di seguito, anche "Linee Guida"). Successivamente, molte Associazioni settoriali hanno redatto le proprie Linee Guida tenendo in considerazione i principi enucleati dalla Confindustria, le cui Linee Guida costituiscono, dunque, l'imprescindibile punto di partenza per la costruzione del modello.

In sintesi, le Linee Guida suggeriscono di:

- mappare le aree aziendali a rischio e le attività nel cui ambito potenzialmente possono essere commessi i reati presupposto mediante specifiche modalità operative;
- individuare e predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e dotato di un adeguato budget;
- individuare specifici obblighi informativi nei confronti dell'OdV sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio e specifici obblighi informativi da parte dell'OdV verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- adottare un++ codice etico che individui i principi dell'azienda e orienti i comportamenti dei destinatari del modello;
- adottare un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel modello.

3. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della società Conerobus s.p.a.

3.1 L'attività di Conerobus s.p.a.

CONEROBUS S.p.A. è una società di diritto privato a capitale prevalentemente pubblico. I soci pubblici della società sono la Provincia di Ancona ed i Comuni di Ancona, Agugliano, Belvedere Ostrense, Camerata Picena, Filottrano, Monte San Vito, Morro d'Alba, Numana, Ostra, Polverigi, Santa Maria Nuova, Sirolo. I soci privati della società sono la Contram S.P.A. (società di diritto privato a capitale integralmente pubblico), la Società Trasporti F.lli Bucci S.r.l. e la Società anonima Cuprense Servizi Automobilistici – S.A.C.S.A. S.r.l..

La Società ha come oggetto sociale la gestione dei servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano, nonché di ogni altro servizio che, rispetto al trasporto, presenti carattere di connessione, strumentalità e complementarità e che sia ritenuto utile per l'attività sociale. Per i servizi assegnati in gestione alla Società, la stessa assicura l'informazione agli utenti e in particolare promuove iniziative per garantire la diffusione e la valorizzazione del trasporto pubblico urbano ed extra urbano

Ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, come previsto dallo statuto, i servizi complementari o accessori che la Società può gestire sono:

- a. l'impianto e l'esercizio di servizi di trasporto privato di viaggiatori e merci;
- b. il noleggio di autoveicoli;
- c. l'attività di gestione e promozione turistica;
- d. l'assunzione di rappresentanze e di deposito di merci;
- e. la progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi per autoveicoli, nonché strutture attinenti alla intermodalità;
- f. l'assunzione in concessione di sistemi di trasporto non tradizionali quali impianti a fune, scale mobili, tappeti mobili, e simili, ovvero di sistemi di trasporto su sede propria, quali tranvie, metropolitane e simili;
- g. la programmazione, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di viabilità e traffico;
- h. la gestione per conto terzi, ai fini della ottimizzazione delle potenzialità delle strutture e del personale, di officine per la manutenzione e riparazione di autoveicoli, mezzi di trasporto, impianti di trasporto e degli altri servizi connessi alla attività principale;
- i. locazione o commercializzazione di spazi pubblicitari.

Per l'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale CONEROBUS opera coordinando, dove necessario le proprie iniziative con le altre aziende o Società fornitrice di servizi pubblici operanti nel bacino della provincia di Ancona, in particolare la società controlla con una partecipazione di maggioranza (60%) la Società Consortile per Azioni ATMA in cui il 40% del capitale è detenuto dal consorzio TRAN costituito da operatori privati. La Società ATMA risulta affidataria dei servizi di TPL Urbano per il comune di Ancona, Jesi, Senigallia, Falconara, Castelfidardo e per il servizio di TPL extraurbano del bacino della Provincia di Ancona.

Alla Società lo Statuto preclude la sollecitazione del pubblico risparmio e in particolare viene esplicitamente esclusa la possibilità di svolgere le attività riconducibili alla qualifica di intermediario finanziario, mentre è consentito compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che verranno reputate dal Consiglio di amministrazione utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi; potrà inoltre ricevere finanziamenti da soci da Società controllanti, controllate (anche da una stessa controllante), collegate, purché nei limiti e sotto la osservanza dell'art.11, terzo comma, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, e successivi provvedimenti di attuazione .

3.2 L'adozione del Modello di Conerobus s.p.a.

Conerobus, al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse dell'organizzazione sia sempre conforme ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività dell'ente, ha ritenuto opportuno procedere all'adozione di un modello in linea con le prescrizioni del decreto.

Le regole e le disposizioni contenute nel Modello si applicano e devono essere rispettati da coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo di Conerobus, dai dipendenti, nonché da coloro i quali, pur non appartenendo all'ente, operano su mandato della medesima.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello, al di là delle prescrizioni del Decreto, possa costituire un valido strumento per la definizione del codice di condotta riguardante tutti coloro che operano per conto di Conerobus. Inoltre, si ritiene che il modello possa costituire uno strumento di sensibilizzazione ai fini dell'assunzione di comportamenti corretti e a tali codici di condotta ispirati. Infatti, i principi e le regole di comportamento contenute nel presente modello si integrano e appaiono coerenti con quanto espresso nel Codice Etico adottato da Conerobus.

In particolare, si considerano Destinatari del presente Modello, e come tali, tenuti all'osservanza:

- l'organo amministrativo, cui spetta il compito di fissare gli obiettivi, decidere le attività, realizzare i progetti e adottare ogni decisione o azione relativa all'andamento dell'organizzazione,

- i soci e l'assemblea dei soci da essi composta che approva il bilancio, decide in merito alle modifiche dello statuto, alla nomina e revoca degli altri organi sociali ed altre materie di sua competenza, secondo quanto stabilito dalla legge e dallo statuto;
- tutti i dipendenti con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- tutti i soggetti che, pur non appartenendo a Conerobus, intrattengono con la stessa rapporti professionali, commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura.

In particolare, sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del modello e del codice etico e soggetti che si trovano ad operare per Conerobus in base ai contratti di service.

Ai consulenti, fornitori, partner commerciali e altre controparti contrattuali in genere, pur non riconducibili alla definizione di Destinatari del Modello (pertanto non assoggettabili alle sanzioni disciplinari in caso di violazione al Modello), Conerobus richiede il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto e dei principi etici adottati dall'ente, tramite la sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali che assicurino l'impegno al rispetto delle donne di cui al D.Lgs 231/01, dei principi etici adottati dall'organizzazione.

I soggetti ai quali il Modello è rivolto sono tenuti a rispettarle puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con l'ente. Conerobus condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla Legge, dalle previsioni del Modello, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse dell'ente ovvero con l'intenzione di assicurare ad essa un vantaggio.

3.3 Finalità del Modello di Conerobus s.p.a.

Il Modello di Conerobus ha il principale scopo di definire regole aziendali volte ad indirizzare i comportamenti da tenere nell'ambito delle attività individuate come sensibili, integrando o aggiornando le procedure e gli altri documenti nel sistema di gestione aziendale.

Tutto ciò con l'obiettivo di:

- rendere noto a tutto il personale della Società che eventuali comportamenti illeciti possono dar luogo a sanzioni penali e civili per il singolo e sanzioni amministrative per Conerobus;

- assicurare la correttezza dei comportamenti dei dipendenti di Conerobus e di tutti coloro che operano in nome e per conto della società;
- rafforzare il sistema di controllo interno in modo da prevenire e contrastare la commissione dei reati (ex D.Lgs n. 231/2001);
- manifestare all'esterno le scelte in tema di etica, trasparenza e rispetto della legalità che da sempre contraddistinguono l'operato di Conerobus.

Il Modello è rivolto in primo luogo a tutti gli Amministratori, Sindaci, Dirigenti, Quadri e dipendenti, con particolare riferimento a quelli impiegati nelle attività “sensibili”. Le disposizioni sono indirizzate pertanto sia ai soggetti apicali che ai loro sottoposti, i quali vengono opportunamente formati e/o informati in merito ai contenuti del modello stesso per quanto di competenza.

Il Modello si rivolge anche ai soggetti esterni o parti terze (persone fisiche e persone giuridiche), nei confronti dei quali, quando possibile, viene raccolto in sede contrattuale un obbligo ad attenersi ai principi e dalle regole stabilite quando svolgo un'attività a favore della Conerobus.

I destinatari del modello, nello svolgimento delle proprie attività devono attenersi:

- alle disposizioni legislative applicabili;
- alle previsioni dello statuto sociale;
- al codice etico;
- alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- alle disposizioni specificatamente previste in sede di attuazione del Modello;
- ai regolamenti e alle procedure interne definite dal sistema di gestione integrato di Conerobus;
- alle indicazioni dell'ODV.

Integrando quanto sopra evidenziato, il Modello si propone come finalità quelle di:

- migliorare il sistema di Corporate Governance;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività e con particolare riguardo all'eliminazione di eventuali comportamenti illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano, il nome e per conto di Conerobus, nelle “aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni

ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;

- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto comunque nell'interesse dell'organizzazione che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni e/o la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che l'ente non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo le finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio dell'ente, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui Conerobus intende attenersi e appaiono dunque in contrasto con interesse della stessa;
- prevedere un adeguato sistema disciplinare sanzionatorio per le violazioni delle procedure del Modello;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la combinazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali,

4. Il processo di predisposizione del Modello di Conerobus s.p.a

4.1 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli

Tenendo anche conto delle linee guida individuate da Asstra Associazione trasporti, si è provveduto ad individuare e ad identificare un Modello comunque rispondente alle concrete situazioni, ossia attività e strutture organizzative della società e perciò ai reali “rischi di reato” prospettabili in esse, avuto appunto riguardo a tutte le specificità di ogni settore di attività e ad ogni singola ipotesi di reato identificata dal d.lgs. 231/2001.

Si è, cioè, costruito il MOG sull'effettivo scenario operativo e organizzativo della CONEROBUS S.p.A. e quindi sui rischi di reato prospettabili in esse, avuto riguardo a tutte le loro specificità.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è, quindi, sviluppato in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della documentazione e della verificabilità di tutte le attività, così da consentire la comprensione e la ricostruzione di tutta l'attività realizzata nonché la coerenza con i dettami del d.lgs. 231/2001.

4.2 Raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale

Si è innanzitutto proceduto a raccogliere tutta la documentazione ufficiale disponibile presso la società e relativa a:

- statuto della società;
- organigramma e funzionigramma;
- ordini di servizio;
- deleghe e procure;
- regolamenti operativi e procedure formalizzate;
- sistema sanzionatorio esistente;
- contrattualistica rilevante.

Tali documenti sono stati quindi esaminati, al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività della società, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze.

4.3 Identificazione delle attività a rischio

E' stata poi svolta un'analisi dettagliata di ciascuna attività svolta in azienda, con l'obiettivo di censire la sussistenza o insussistenza di occasioni di reato connesse ai reati indicate dal D.lgs.231/01.

Le aree a rischio-reato ai sensi del d.lgs. 231/2001 sono state dunque identificate mediante interviste condotte con i responsabili dei diversi settori aziendali e poi con gli stessi rianalizzate al fine di integrare, modificare o confermare quanto originariamente rilevato.

4.4 Identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Per le aree a rischio si è poi proceduto ad una ricognizione delle procedure operative e delle attività di controllo interno esistenti ed idonee a presidiare il rischio individuato.

4.5 Gap analysis

La situazione di rischio e dei relativi presidi è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal d.lgs. 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema esistente. Si è provveduto quindi, anche attraverso consultazioni con i soggetti responsabili della gestione delle attività a rischio non sufficientemente presidiate, ad identificare gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a

prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole operative vigenti ovvero solo rispettate nella pratica operativa.

4.6 Definizione dei protocolli

Per ciascuna unità operativa in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, si è dunque definito un protocollo di decisione e controllo (procedura organizzativa, procedura operativa, regola di comportamento o processo automatizzato) contenente la disciplina più idonea a governare il profilo rischio individuato: un insieme di regole, insomma, originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

Ciascuno di tali protocolli di decisione dovrà essere formalmente recepito da un ordine di servizio indirizzato alle unità operative di riferimento, rendendo quindi ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

4.7 Modello e codice etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, che viene contestualmente approvato con delibera dal Consiglio di amministrazione di CONEROBUS S.p.A. e che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. 231/2001, una portata diversa rispetto al Codice Etico.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Modello costituisce uno strumento con un ambito di applicazione e finalità specifici, in quanto mira a prevenire la commissione dei reati previsti nel d.lgs. 231/2001 e successive modificazioni e/o integrazioni (per i reati, cioè, che, anche se compiuti nell'interesse e/o a vantaggio della società, possono comportare una responsabilità amministrativa in capo alla stessa);

- il Codice Etico è un documento ufficiale che definisce con chiarezza e trasparenza l'insieme dei valori ai quali CONEROBUS S.p.A. si ispira per raggiungere i propri obiettivi, valori che gli amministratori ed i dipendenti si impegnano ad osservare ed a far osservare, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, ed a cui i fornitori ed i soggetti terzi, che hanno rapporti contrattuali con CONEROBUS S.p.A., dovranno parimenti uniformarsi.

A tal fine il Codice Etico mira a raccomandare, promuovere e/o vietare il compimento di determinati comportamenti - in particolar modo da parte dei propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori - per il rispetto dei suddetti principi generali, integrando il comportamento che i destinatari dello stesso sono tenuti ad osservare in virtù delle normative, civili e penali, vigenti, nonché degli eventuali obblighi previsti dalla applicabile contrattazione collettiva ed individuale. Il Codice Etico, che viene adottato con delibera del CdA unitamente all'adozione del presente Modello, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

5. La struttura del Modello di Conerobus s.p.a.

Il presente documento costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di CONEROBUS S.p.A., articolato in una “Parte Generale” e in singole “Parti Speciali” predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

La Parte Generale ha lo scopo di illustrare le finalità e i contenuti del d.lgs. 231/2001 e di descrivere il modello di governo societario e la struttura dei controlli interni adottati in relazione alle singole famiglie di reato previste dal Decreto. In particolare, in questa sezione sono illustrate:

- le modalità di adozione del Modello e le procedure per il suo aggiornamento, modificazione e integrazione;
- l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza, con l'indicazione delle caratteristiche soggettive richieste, del ruolo ad esso attribuito e dei flussi informativi che devono confluire al medesimo;
- la struttura e gli obiettivi delle attività di formazione e informazione rivolte al personale e ai soggetti esterni rilevanti.

La Parte Generale riporta inoltre una sintesi dei risultati emersi dalle attività di mappatura dei rischi di commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001, richiamando le valutazioni effettuate in fase di prima adozione del Modello. Le successive verifiche, aggiornamenti e valutazioni saranno di competenza

dell'Organismo di Vigilanza, al fine di garantire il costante adeguamento e l'efficace mantenimento del Modello stesso.

Di seguito viene presentato l'elenco delle Parti Speciali, che descrivono i protocolli di controllo adottati per la prevenzione dei reati per i quali è stata individuata la presenza di un rischio, anche solo in astratto, correlato allo svolgimento di una o più attività aziendali.

Riferimento alla parte speciale	Famiglia di reato
Parte Speciale A	• reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)
Parte Speciale B	• reati societari (articolo 25-ter del D. Lgs. 231/01)
Parte Speciale C	• reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (articolo 25-septies del D. Lgs. 231/01)
Parte Speciale D	• reati cosiddetti di riciclaggio (articolo 25-octies del D. Lgs. 231/01)
Parte Speciale E	• delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (articolo 25-novies del D. Lgs. 231/2001)
Parte Speciale F	• Reati ambientali (articolo 25-undecies del D. Lgs. 231/2001)
Parte Speciale G	• Reati tributari (25-quaterdecies del D.Lgs. n. 231/2001)
Parte Speciale L	• Flussi informativi periodici all'ODV
Parte Speciale M	• Segnalazione degli illeciti. Tutela del segnalatore (c.d. Whistleblower)
Parte Speciale N	• Reati informatici (art. 24 bis del D.Lgs 231/01)

Al momento dell'approvazione del presente Modello, in relazione al contesto in cui CONEROBUS S.p.A. è attualmente operante non sono state riscontrate attività a rischio- reato diverse o ulteriori rispetto a quelle rappresentate nelle singole parti speciali. Unica eccezione è quella per le attività relative ai reati di cui all'art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) per cui si è ritenuto di non predisporre una specifica parte speciale essendo la condotta oggetto di sanzione controllabile esclusivamente mediante il codice etico ed i meccanismi sanzionatori.

Attesi gli obiettivi propri e lo scopo sociale di CONEROBUS S.p.A., le fattispecie criminose ulteriori di cui al d.lgs. 231/2001 e non espressamente prese in considerazione nelle Parti Speciali appaiono difficilmente configurabili nell'esercizio dell'attività svolta dalla Società, alla quale dunque non appare in alcun modo ascrivibile alcuna responsabilità per i reati considerati.

Nel merito, in particolare, rispetto alle fattispecie criminose introdotte e/o modificate nel novero del d.lgs. 231/2001, la Società ha ulteriormente considerato difficilmente configurabili nell'esercizio dell'attività svolta dalla stessa Società, le seguenti fattispecie criminose:

- Delitti con finalità di terrorismo (art. 25 quater, D.Lgs n. 231/2001);
- Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001)
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001);
- Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodecadies, D.Lgs. n. 231/2001).
- Abusi di mercato (art. 25 sexies, D.Lgs n. 231/2001 e art. 25 quinquies del Decreto) Si ritiene, infatti, che i reati di abuso di mercato non siano applicabili alla società in quanto le fattispecie in esame si riferiscono ai reati che presuppongono ai sensi dell'articolo 180 del TUF (decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58), l'emissione di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano di un altro paese dell'Unione Europea ma in un sistema multilaterale di negoziazione italiano.

Per tali fattispecie di delitti/reati, la Società ha ritenuto di non procedere all'indicazione di aree di rischio

né di protocolli per il contenimento o eliminazione del rischio poiché quest'ultimo risulta allo stato non rilevante rispetto a queste fattispecie di delitto/reato.

In ogni caso, la Società si impegna a valutare costantemente la rilevanza ai fini del Modello di eventuali ulteriori reati, sia già previsti sia di futura previsione nel Decreto.

È comunque sempre demandata al Consiglio di amministrazione di CONEROBUS S.p.A. l'eventuale ulteriore integrazione del presente Modello in ulteriori fasi successive, mediante apposite delibere, con ulteriori Parti Speciali relative alle altre tipologie di reati che, per effetto di modifiche dell'attività aziendale o per effetto di ulteriori normative inserite o collegate all'ambito di applicazione del Decreto, dovessero risultare, in futuro, concretamente realizzabili nella società.

Il Modello si completa quindi con i documenti richiamati e rilevanti della Società, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ai quali viene effettuato un rinvio recettizio anche se non fisicamente allegati:

- Statuto;
- Deleghe di potere;
- Ordini di servizio;
- Codice Etico;
- Struttura organizzativa di CONEROBUS S.p.A.;
- Documento valutazione dei rischi;
- Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, l'Ambiente, la Sicurezza e la Sicurezza Stradale, conforme alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 39001 e UNI ISO 45001, comprensivo di Manuale, procedure organizzative e istruzioni operative;
- Regolamento per spese, gare e contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie per acquisti di beni e servizi;
- Regolamento assunzioni e progressioni di carriera;
- Procedura segnalazione condotte illecite;
- Codice disciplinare;

5.1 Modifiche e integrazioni del Modello

Il Modello è soggetto a integrazioni o modifiche a seguito di eventuali riassetti organizzativi o innovazioni normative. Trattandosi di "atto di emanazione dell'organo dirigente", in conformità alle

prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001, le modifiche e integrazioni del documento saranno deliberate dal CdA, anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, tra le cui funzioni rientra infatti il monitoraggio di eventuali esigenza di aggiornamento.

Le modifiche e integrazioni alla documentazione della Società (ordini di servizio, procedure, ecc.) non comporteranno invece la necessità di aggiornare il Modello, intendendosi lo stesso costantemente integrato dalla documentazione vigente pro tempore, fermo restando che le modifiche e/o integrazioni della documentazione saranno costantemente monitorate al fine di valutare l'eventuale necessità di un aggiornamento del Modello (in conseguenza ad esempio di una incidenza sul risk assessment).

La revisione del Modello non ha una cadenza predefinita, ma sarà effettuata ogni qualvolta si renderà necessaria per mantenere i documenti in linea con la normativa e l'evoluzione della realtà della Società. Nel caso in cui le modifiche dovessero essere di tipo formale (ad esempio il cambio del nome di una struttura organizzativa o di una procedura) senza alcun impatto sostanziale sul Modello stesso, l'aggiornamento potrà essere effettuato, anche su indicazione dell'OdV e comunque con il suo accordo, direttamente dal Presidente della Società, che ne darà informativa nel primo CdA utile.

6. Il sistema di controllo interno di Conerobus s.p.a.

Il Sistema di Controllo Interno di Conerobus S.p.A. è costituito dall'insieme di regole, procedure, strutture organizzative e attività volte ad assicurare una gestione aziendale sana, corretta e trasparente, orientata al conseguimento degli obiettivi strategici e al rispetto delle norme di legge, nonché alla prevenzione dei rischi, inclusi quelli contemplati dal D.Lgs. 231/2001. Esso si articola su tre livelli di controllo, secondo una logica di complementarità e integrazione tra funzioni operative, funzioni di controllo e organi di vigilanza.

- **Enti di indirizzo**

Gli enti di indirizzo definiscono le linee guida e la visione del funzionamento del globale per il Sistema di Controllo interno, nei rispettivi ambiti di competenza.

Consiglio di amministrazione

Amministratore Delegato

Presidente del Cda

- **Enti di controllo di I livello**

Gli enti di controllo di I livello operano all'interno dei processi aziendali e sono responsabili dell'esecuzione dei controlli di linea, finalizzati a garantire il corretto svolgimento delle attività operative

e la gestione dei relativi rischi.

I controlli di linea sono quei controlli procedurali, informatici, finanziari e comportamentali, realizzati da chi esegue le attività e da chi ne ha la responsabilità di supervisione, richiedendo competenze specifiche in materia di business, rischi e normative di riferimento.

Tutte le funzioni aziendali eseguono tali controlli diretti nella gestione delle proprie responsabilità.

Nell'ambito dell'attività operativa, hanno la responsabilità di definire e dare attuazione al Sistema di Controllo Interno attraverso adeguati processi di valutazione e gestione dei rischi e di controllo, per i rispettivi ambiti di competenza:

- ✓ Responsabili di funzione
- ✓ Responsabili di aree o processi specifici
- ✓ Dipendenti
- **Enti di controllo di II livello**

Gli enti di controllo di II livello, funzioni che attraverso specifici soggetti:

- presidiano il processo di individuazione, valutazione, gestione e controllo dei rischi legati all'operatività aziendale, garantendone la loro coerenza rispetto agli obiettivi aziendali e rispondendo a criteri di segregazione che consentano un efficace monitoraggio;
- garantiscono, altresì, la conformità normativa, rappresentando un presidio sul rischio di non conformità a leggi e regolamenti.

Tra gli enti di controllo di II livello si annoverano:

- Datore di Lavoro ex D.Lgs. 81/08
- Delegato alle funzioni di Datore di Lavoro ex D.Lgs. 81/08
- RSPP
- Responsabile Sistema di Gestione Qualità
- Responsabili Unità Organizzative designati quali “Key Officer” per le singole Parti Speciali del Modello

- **Enti di supervisione (controllo di III livello)**

Gli enti di supervisione esercitano una funzione di vigilanza indipendente sull'adeguatezza delle direttive emanate dagli organi di indirizzo, sulla loro conformità normativa e sulla corretta applicazione operativa.

Questi enti forniscono l'*assurance* complessiva sul disegno e il funzionamento del Sistema di Controllo Interno attraverso valutazioni indipendenti, per i rispettivi ambiti di competenza.

Tra gli enti di supervisione si includono:

- Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sull'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, assicurandone l'efficacia e promuovendone eventuali aggiornamenti;
- Organo di Controllo costituito dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, responsabile della supervisione contabile, della correttezza della gestione e della conformità legale, in coordinamento con l'OdV.

Il Sistema di Controllo Interno di Conerobus S.p.A. costituisce, pertanto, un presidio fondamentale per la tutela dell'integrità aziendale, la promozione della cultura della legalità e il rafforzamento della compliance ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

6.1 Responsabili interni delle singole parte speciali “Key officers”

Conerobus s.p.a. ha designato alcuni *Responsabili Unità Organizzative* quali **Responsabili interni delle single Parti Speciali** (di seguito, anche per contraddistinguerli rispetto agli altri Responsabili Unità Organizzative, sarà possibile identificarli utilizzando la qualificazione di “***Key Officers***”), con il compito di effettuare, su base continuativa, verifiche sul rispetto del Modello e sull'adeguatezza dello stesso.

Tali soggetti verranno espressamente individuati dalla Società tra le persone che, in funzione della responsabilità gestionale operativa di uno o più Servizi, siano funzionalmente in grado di sovrintendere ai processi aziendali nei settori di attività nel quale sono state riconosciute sussistenti ipotesi di rischio di commissione dei reati individuati dalla legge.

La designazione dei *Responsabili di Unità Organizzative* quali **Responsabili interni delle single Parti Speciali (“Key Officers”)** resta a garanzia di una più concreta, e perciò efficace, possibilità di attuazione del Modello, costituendo gli stessi un effettivo anello di congiunzione, operativo ed informativo, tra l'OdV ed i concreti Servizi nell'ambito dei quali sono stati individuati profili di rischio. La presenza di singoli *Responsabili di Unità Organizzative* quali **Responsabili interni delle single Parti Speciali (“Key Officers”)** appare costituire la miglior possibilità di adempimento dell'obbligo di attuare il Modello, in modo efficace, dal momento che gli stessi sono i soggetti che meglio possono consentire un effettivo ausilio ai fini dell'adempimento dell'obbligo di vigilanza, atteso che meglio di chiunque altro conoscono l'operatività concreta ed il funzionamento delle attività individuate nelle aree a rischio da loro

presidiate.

Ciascun *Responsabile di Unità Organizzativa* nominato quale Responsabile intero di una o più Parti Speciali (“Key Officer”) è quindi obbligato a riferire funzionalmente all’OdV, le informazioni minime con la periodicità indicata nelle singole Parti Speciale di riferimento e secondo le modalità contenute nella specifica Parte Speciale “L”- FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI ALL’ODV, oltre ad ogni altra informazione che l’OdV riterrà opportuna in sede di redazione del regolamento di funzionamento interno.

Tale obbligo risulta necessario al fine di meglio consentire all’OdV stesso il rispetto e l’adempimento dei propri obblighi di vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello ed in ordine alle esigenze di adeguamento dello stesso.

7 L’Organismo di Vigilanza

L’esenzione dalla responsabilità amministrativa come disciplinata dall’art. 6, comma 1, d.lgs. 231/2001 prevede l’istituzione di un organo (od organismo a seconda della composizione monosoggettiva o plurisoggettiva) *interno* all’ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

In relazione all’identificazione dell’organismo di vigilanza e all’esigenza di efficacemente attuare il Modello, CONEROBUS S.p.A. ha deciso di nominare un Organismo di Vigilanza secondo i principi di seguito indicati.

In particolare, si è ritenuto conforme al dettato normativo - che richiede una struttura interna all’ente - la lettura che dello stesso viene indicata da Asstra Associazione trasporti, ed alla complessità aziendale di CONEROBUS S.p.A. decidere di qualificare l’OdV come una “funzione”, espressamente istituita dal Consiglio d’Amministrazione e dotata di elevata ed effettiva indipendenza rispetto alla gerarchia sociale.

7.1 Struttura e composizione

L’OdV viene, pertanto, configurato, all’interno dell’organigramma, nella più elevata posizione di staff, in modo tale da consentire un riporto diretto, su base continuativa, verso il Presidente del Consiglio di amministrazione e, periodicamente, verso l’intero Consiglio di amministrazione ed il Collegio Sindacale, dei risultati dell’attività, delle eventuali criticità emerse e degli eventuali interventi correttivi o migliorativi al Modello.

L'Organismo di Vigilanza ha natura collegiale ed è composto da soggetti identificati in funzione delle caratteristiche soggettive e professionali tali da garantire l'efficace espletamento della funzione di monitoraggio sull'attuazione del modello oltre che quella di supporto all'aggiornamento del modello stesso.

L'istituzione dell'Organismo di Vigilanza e la nomina dei suoi componenti competono al Consiglio di amministrazione, che vi provvede con apposita deliberazione.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per tre esercizi e il suo mandato scade alla data di approvazione, da parte del Consiglio di amministrazione, del progetto di bilancio relativo al terzo esercizio della propria carica.

In ogni caso, al fine di garantire la continuità delle funzioni di vigilanza, l'Organismo di Vigilanza uscente continua ad esercitare i propri poteri fino alla formale ricostituzione del nuovo Organismo.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono rieleggibili.

I componenti dell'OdV possono essere revocati, con delibera del Consiglio di Amministrazione, solo per giusta causa.

In caso di necessità, la sostituzione, per qualsiasi causa, di un componente dell'OdV, è decisa dal Consiglio di amministrazione con apposita delibera. Il nuovo membro resterà in carica sino alla scadenza naturale dell'organismo di Vigilanza. Se viene meno la maggioranza dei componenti dell'Organismo, il Consiglio di amministrazione provvederà a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza.

L'OdV provvede direttamente a dotarsi di un regolamento per il suo funzionamento interno e, in particolare, per assicurare quella continuità di azione richiesta dal d.lgs 231/2001 come requisito indispensabile per l'efficacia e l'efficienza del Modello.

Il regolamento dovrà prevedere necessariamente che l'Organismo si riunisca almeno ogni tre mesi e che delle riunioni debba redigersì apposito verbale da sottoscriversi da parte dei membri dell'organismo stesso. Ai fini di un pieno ed autonomo adempimento dei propri compiti, all'OdV è assegnato un *budget* annuo adeguato, stabilito con delibera dal Consiglio di amministrazione, del quale l'OdV potrà disporre in piena autonomia per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti.

L'indennità di carica per i membri dell'OdV verrà stabilita con delibera del Consiglio di amministrazione all'atto della nomina.

7.2 Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza

In relazione ai requisiti soggettivi, non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2832 c.c. per gli amministratori, cioè coloro che siano interdetti, inabilitati, falliti, che abbiano riportato condanne a pene che importino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, e per i sindaci;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori e dei sindaci della Società e dei revisori incaricati dalla società di revisione; gli amministratori, i sindaci, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori e dei sindaci delle società controllate da CONEROBUS S.p.A.;
- coloro che sono legati a CONEROBUS S.p.A. o alle società dalla stessa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o personale che ne possano compromettere l'indipendenza;
- coloro che abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate., anche con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto) le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, o con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., o con decreto penale di condanna, per uno dei reati tra quelli a cui è applicabile il D.Lgs. 231/2001.

Per quanto riguarda il requisito della professionalità, i componenti dell'OdV, e in particolare il Presidente, devono essere scelti tra esperti (quali, ad esempio, docenti o liberi professionisti) in materie giuridiche, economiche, finanziarie o comunque tra soggetti in possesso di competenze specialistiche adeguate alle funzioni, derivanti ad esempio, dall'aver svolto per un congruo periodo di tempo attività professionali in materie attinenti al settore nel quale opera la Società e/o dall'avere una adeguata conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali. In particolare, i membri dell'OdV devono possedere capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.

7.3 Verifica dei requisiti

L'Organismo di Vigilanza verifica, entro 30 giorni dalla nomina, la sussistenza, in capo ai propri componenti, dei requisiti soggettivi sopra individuati, in base alla disciplina legale e regolamentare e, per quelli ulteriori, sulla base di una dichiarazione resa dai singoli interessati, comunicando l'esito di tale verifica al Consiglio di amministrazione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, successivamente alla loro nomina, decadono da tale carica qualora:

- se Consigliere di Amministrazione o Sindaco della Società, incorra nella revoca o decadenza da tale carica, anche in conseguenza del venir meno dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge o dallo Statuto;
- dopo la nomina, si accerti che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto) le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, o con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., o con decreto penale di condanna, per uno dei reati tra quelli a cui è applicabile il D.Lgs. 231/2001.

I membri dell'OdV devono comunicare al Presidente del Consiglio di amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause sopra elencate di decadenza.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venga direttamente a conoscenza del verificarsi di una causa di decadenza, fermi gli eventuali provvedimenti da assumersi ai sensi di legge e di Statuto in relazione al membro che ricopre la carica di Consigliere o di Sindaco, convoca senza indugio il Consiglio di amministrazione affinché proceda alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dalla carica di componente dell'OdV ed alla sua sostituzione.

7.4 Definizione delle funzioni e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'OdV sono espressamente definiti dal d.lgs. 231/2001 al suo art. 6, comma 1, lett. b) come segue:

- vigilare su funzionamento e osservanza del modello;
- curarne l'aggiornamento.

In adempimento al primo di tali compiti, all’OdV sono affidate le seguenti attività:

- vigilare sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, appositamente individuati nelle singole Parti Speciali, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate nel d.lgs 231/2001;
- effettuare verifiche sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio, coordinandole con quelle riconosciute e affidate ai *Key Officer*, al fine di valutare l’osservanza e il funzionamento del Modello;
- esaminare le relazioni periodiche dei *Key Officer*, al fine di individuare possibili carenze nel funzionamento del Modello e/o possibili violazioni dello stesso;
- elaborare ed implementare un programma di verifiche sull’effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al singolo *Key Officer* e forma parte integrante del processo di gestione aziendale;
- vigilare sul sistema di deleghe, al fine di garantire la coerenza tra i poteri conferiti e le attività in concreto espletate;
- coordinarsi con i *Key Officer*, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio della attività nelle aree a rischio. A tal fine l’OdV viene tenuto costantemente informato sull’evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, nel rispetto delle normative vigenti.
- coordinarsi con l’Unità Organizzativa responsabile della Qualità per gli aspetti attinenti alla promozione di idonee iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, alla formazione del personale, ai provvedimenti disciplinari;
- coordinarsi con i *Key Officer* per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello;
- condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello.

All’OdV devono essere inoltre segnalate da parte dei responsabili di ciascuna unità organizzativa

eventuali situazioni dell’attività aziendale che possano esporre la società al rischio di reato.

Quanto al compito dell’OdV di curare l’aggiornamento del modello, tale funzione si traduce nelle seguenti attività:

- verificare su base periodica le attività di tutte le Unità Organizzative, al fine di garantire la corretta individuazione delle attività a rischio e la loro eventuale integrazione, anche potendosi avvalere delle informazioni e della collaborazione da parte dei *Key Officer*;
- verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e adeguata alle esigenze del Modello come individuate dalla legge, a tal fine potendosi avvalere delle informazioni e della collaborazione da parte dei *Key Officer*;
- curare l’aggiornamento della “mappatura delle aree di rischio”, che individua le potenziali aree di attività a rischio nell’ambito delle quali è ipotizzabile la commissione dei reati previsti nel Decreto;
- valutare, unitamente ai *Key Officer*, le iniziative anche operative da assumere necessarie all’aggiornamento del Modello;
- proporre al Consiglio di amministrazione, sulla base dell’attività svolta, le modifiche al Modello, rese necessarie da significative violazioni delle prescrizioni, da mutamenti nell’organizzazione o nell’attività, da interventi legislativi che ne richiedano l’adeguamento o dall’effettiva commissione di reati;
- verificare l’effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate dal Consiglio di amministrazione. Per l’espletamento di questi compiti, l’OdV, nell’esercizio dei propri poteri ed in perfetta autonomia, provvederà direttamente ai seguenti incombenti:
 - predisporre il piano annuale delle verifiche su adeguatezza e funzionamento del Modello;
 - disciplinare l’attività di verifica dei *Key Officer* e il loro coordinamento con le attività dell’OdV;
 - predisporre misure idonee ai fini di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio, secondo le modalità e i principi seguiti nell’adozione del presente Modello e individuati anche dai *Key Officer*;
 - disciplinare le modalità di comunicazione sull’evoluzione delle attività nelle aree a rischio da parte dei soggetti responsabili di siffatte aree;
 - raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del

Modello, curando anche il loro aggiornamento e l'effettività della trasmissione delle informazioni richieste.

Nell'esercizio degli specifici compiti ad esso assegnati e per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, l'Odv potrà disporre in qualsiasi momento:

- atti di ispezione;
- atti di controllo;
- accesso ad atti aziendali riservati e no;
- accesso ad informazioni o dati;
- accesso a procedure;
- accesso a dati contabili;
- accesso ad ogni altro dato, atto o informazione ritenuti utili.

Nel caso in cui venga opposto un motivato diniego all'accesso agli atti, l'OdV redige, qualora non concordi con la motivazione opposta, un rapporto da trasmettere al Consiglio di amministrazione.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'OdV, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

Per adempiere ai propri compiti l'OdV potrà avvalersi, in materia di controlli, dell'eventuale collaborazione dei Responsabili Unità Organizzative. In ogni caso potrà ricorrere anche a consulenti esterni.

7.5 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza ha due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- la seconda, su base periodica annuale, nei confronti dell'intero Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, con organismi di vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

In particolare, in sede di approvazione del bilancio, l'OdV riferisce al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale:

- lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante l'anno ed agli interventi opportuni per l'implementazione del Modello, mediante una relazione scritta;
- il piano annuale delle verifiche predisposto per l'anno successivo.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di amministrazione ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento del suddetto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni ad ognuno dei Responsabili di Unità Organizzative.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di amministrazione e dagli altri organi societari per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento ed al rispetto del Modello.

7.6 Verifiche periodiche

Sono previsti due tipi di verifiche da parte dell'OdV, avvalendosi del supporto dei *Key Officer*:

- Verifiche sugli atti: periodicamente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da CONEROBUS S.p.A. in relazione ad aree afferenti attività a rischio;
- Verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del Modello con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una *review* di tutte le segnalazioni pervenute all'OdV nel corso dell'anno, delle azioni poste in essere dall'OdV e dai *Key Officer*, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal d.lgs. 231/2001, con interviste a campione.

All'esito della verifica verrà stipulato un rapporto da sottoporre al Consiglio di amministrazione, in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'OdV, che evidensi le possibili manchevolezze e suggerisca le opportune azioni da intraprendere.

7.7 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, il d.lgs. 231/2001 enuncia anche l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

Allo scopo di adempiere a tale previsione, disciplinare le concrete modalità di invio delle informazioni, i suoi contenuti obbligatori e la relativa periodicità, la Società ha adottato la specifica Parte Speciale "L"- FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI ALL'ODV, a cui si rimanda per ogni specifico dettaglio, nonché è previsto un apposito paragrafo, denominato "Flussi informativi verso l'OdV" in ogni singola Parte Speciale.

8. Segnalazione delle violazioni /Whistleblowing

La disciplina in materia di whistleblowing è attualmente regolata dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023 ed entrato in vigore il 30 marzo 2023, con il quale è stata recepita nell'ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, concernente la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Il provvedimento ha introdotto un sistema organico di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

Il Decreto ha inoltre inciso sulla disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001, abrogando i commi 2-ter e 2-quater dell'art. 6 e sostituendo il comma 2-bis, che ora dispone che i modelli di organizzazione, gestione e controllo prevedano, in conformità al D.Lgs. 24/2023, canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e un sistema disciplinare coerente con tali principi.

Il nuovo quadro normativo mira a garantire la tutela effettiva dei soggetti segnalanti, dei facilitatori, dei colleghi e dei familiari del segnalante e dei soggetti giuridici ad esso collegati, introducendo specifiche misure di protezione, tra cui il divieto di atti ritorsivi o discriminatori e la previsione di canali sicuri e riservati per l'invio delle segnalazioni.

Tali canali devono assicurare, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto e della documentazione ad essa connessa.

La normativa prevede inoltre la possibilità di effettuare segnalazioni esterne all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), qualora ricorrono le condizioni di cui all’art. 6 del decreto, o, in casi particolari, divulgazioni pubbliche, secondo quanto previsto dall’art. 15. A completamento del sistema, sono stabilite sanzioni disciplinari e amministrative per la violazione degli obblighi in materia di tutela e gestione delle segnalazioni.

In attuazione del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, Conerobus S.p.A., quale soggetto rientrante nell’ambito di applicazione della disciplina in materia di whistleblowing, ha adottato la Procedura “Segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing”, disponibile sul sito istituzionale della Società all’indirizzo <https://www.conerobus.it/informarsi/segnalazione-di-illeciti-whistleblowing/>.

La procedura disciplina le modalità di ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni di condotte, atti od omissioni che possano ledere l’interesse pubblico o l’integrità della Società, individuando i canali di segnalazione interna e le misure di protezione del segnalante nel rispetto dei principi di riservatezza, imparzialità, indipendenza e tutela dei dati personali.

La Parte Speciale M del presente Modello è dedicata alla disciplina delle segnalazioni (whistleblowing) e illustra i canali attivati dalla Società, i soggetti legittimati, le modalità operative e le garanzie di tutela del segnalante. Essa costituisce un presidio fondamentale del sistema di prevenzione e controllo di Conerobus S.p.A., volto a favorire la segnalazione di comportamenti irregolari o illeciti e a promuovere la cultura della legalità, della trasparenza e dell’etica aziendale.

8. Diffusione del Modello e formazione

Ai fini dell’efficacia del presente Modello, è obiettivo di CONEROBUS S.p.A. garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti dei dipendenti, sia dei collaboratori esterni. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali, già presenti in azienda o da inserire. Il livello di informazione e formazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse stesse nelle aree di attività a rischio.

Le modalità di comunicazione del Modello devono essere tali da garantirne la piena pubblicità, al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure che devono seguire per adempiere correttamente alle loro mansioni. Secondo quanto disposto dalle linee guida Asstra, l’informazione deve essere completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua.

A tal fine l’adozione del Modello è comunicata ai dipendenti ed ai collaboratori al momento

dell'adozione stessa.

Il Modello verrà permanentemente inserito sul portale e sull'intranet aziendale, dandone idonea comunicazione al personale e preannunciando al contempo specifici corsi di formazione al riguardo.

Per garantire l'effettiva conoscenza del Modello e delle procedure che devono essere seguite per adempiere correttamente alle proprie mansioni, sono altresì previste specifiche attività formative rivolte al personale di CONEROBUS S.p.A. .

Oltre alla diffusione del Modello, sul sito intranet aziendale vengono previste le seguenti attività:

- uno specifico corso rivolto a tutti i Responsabili Unità Organizzative, nel quale vengono illustrati i contenuti della legge, viene approfondito il Modello adottato da CONEROBUS S.p.A., vengono identificate le responsabilità ed i reati rilevanti per il d.lgs. 231/2001. Inoltre, i Responsabili delle Unità Organizzative vengono messi in grado di gestire una prima informativa sull'argomento, da rivolgere a tutto il restante personale;
- un modulo formativo obbligatorio rivolto alle risorse individuate dai Responsabili di Unità Organizzativa, con contenuti di carattere più operativo e focalizzati sui controlli di linea. Trascorso il termine previsto per la fruizione del modulo formativo, si procederà ad una verifica per invitare coloro che non avessero completato la formazione a provvedervi. A comprova dell'avvenuto completamento del corso verrà conservata, a cura dell'Ufficio del Personale, l'auto-certificazione rilasciata dai dipendenti;
- un'area dedicata sull'intranet aziendale ove vengono pubblicati i documenti rilevanti relativi al d.lgs. 231/2001.

Particolare attenzione viene dedicata alla formazione dei neo-assunti e di coloro che stipulano per la prima volta un contratto di collaborazione con Conerobus s.p.a.

A tali soggetti viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Il set informativo dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al neoassunto al neo-collaboratore, il Codice Etico e il Codice Disciplinare. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare a CONEROBUS S.p.A. una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del set informativo, nonché l'integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.